



Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia -
Imposta di bollo assolta in
modo virtuale -
Autorizzazione dell'Agenzia
delle Entrate - Direzione
Provinciale di Modena -
Ufficio Territoriale di Modena

ALLEGATO Fa

SCHEMA DI CONTRATTO

**F1323 – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI RIVISTE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE E SERVIZI
GESTIONALI CONNESSI**

**LOTTO A1 CIG 98551685E8 – LOTTO A2 CIG 985545960C – LOTTO A3 CIG
9855568001 – LOTTO A4 CIG 9855587FAA**

PREMESSO CHE

in data 19.04.2023 è stato perfezionato l’Accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli Studi di Parma – C1923 – rep. nr. 139/2023 – prot. nr. 103710/2023;

xxx

Tutto ciò premesso e considerato

tra il Direttore Generale, Ing. Luca Chiantore, nato a Castelfranco Emilia (Mo) il 14.04.1974,, domiciliato *ex lege* in Modena, alla Via Università 4, in nome e per conto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, P.I. 00427620364, parte contraente in qualità di Centrale di Committenza, di seguito definita Università, e il Sig. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX, in qualità di legale rappresentante dell’Operatore Economico XXX, con sede legale ed amministrativa in XXX, C.F. XXX, tel. XXX, fax XXX, PEC XXX, parte contraente di seguito definito Operatore Economico;



si stipula e conviene quanto segue

Art. 1 – Oggetto.

L'Università affida all'Operatore Economico XXX, con sede legale in XXX codice fiscale e numero di iscrizione XXX del Registro delle Imprese di XXX, iscritta con il numero R.E.A. XXX, partita IVA XXX, che, come sopra rappresentata, accetta l'incarico di erogare la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi.

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità analiticamente indicate, oltre che nel presente contratto, anche nei seguenti documenti:

- a) Capitolato Tecnico, allegato sub lett. "X";
- b) Offerta Economica presentata in sede di gara che si allega sub lett. X;
- c) Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara, che si allega al presente contratto sub lett. "X".

L'Operatore Economico dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte i documenti sopra richiamati; detti documenti sono conservati presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare.

L'Operatore Economico prende atto che l'esecuzione della fornitura deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

Art. 2 – Importo della fornitura – Opzione di cui all'art. 106, comma 1 lett a)

D.lgs. 50/2016

L'Operatore Economico s'impegna ad erogare la fornitura di che trattasi per un importo complessivo stimato pari ad Euro xxx al netto degli oneri fiscali, di cui



euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso secondo le voci di commissione/sconto indicate nel Modulo di Offerta economica, allegato sub lett. "X", agli atti e già allegato al Verbale Pubblico di gara repertorio nr. XXXXX/2023.

Come specificato dall'art. 5 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA – REVISIONE DEI PREZZI del Capitolato Speciale d'Appalto nonché al punto 3.2 – Opzioni e rinnovi del Disciplinare di gara, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in aumento e in diminuzione nel caso e secondo le condizioni ivi specificate, fino alla concorrenza massima complessiva di Euro 7.290.166,78 Iva esclusa di cui € 0,00 per oneri sicurezza. Qualora l'Università si avvalga della facoltà di opzione cui al precedente comma 2, sarà cura del R.U.P. precisare gli adempimenti contrattuali esecutivi in capo all'Operatore Economico attraverso Nota d'incarico.

Art. 3 – Revisione Prezzi

Si rinvia all'art. 5 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA – REVISIONE DEI PREZZI del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi in base al disposto dall'art.106 comma 1 lett. a) del Codice. Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto, l'importo resterà quindi fisso e invariabile per il primo anno di esecuzione contrattuale Per i successivi anni si procederà alla sua revisione esclusivamente su espressa autorizzazione emessa dal RUP a



seguito di istanza via pec della parte interessata debitamente corredata di documentazione a comprova della revisione richiesta.

L'Amministrazione avvierà un'istruttoria a cura del Responsabile Unico del Procedimento per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno, con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Detta istruttoria sarà basata su Indici Istat (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento e preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione via pec dell'istanza di revisione.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante la documentazione necessaria per la sua definizione.

Nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate oltre all'80% delle quantità contrattuali.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Art. 4 - Durata del contratto

La fornitura ha durata di **tre anni** a decorrere dalla data di perfezionamento del presente contratto di cui al successivo art. 27.

L'Università si riserva, altresì, di avvalersi, nelle more dell'avvio di una nuova



procedura ad evidenza pubblica di pari oggetto, della facoltà di cui all'art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 – Luogo di erogazione della fornitura

La fornitura in parola verrà eseguita presso gli Atenei Aggregati nelle sedi specificate nella Nota d'incarico di cui al successivo art. 10.

Art. 6 – Pagamento, fatturazione e interessi di mora.

Si rinvia a quanto normato dall'art. 10 "Preventivi, Fatturazione e Modalità di Pagamento" del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Operatore Economico provvederà ad emettere fattura, redatta nel rispetto della vigente normativa di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55, in materia di fatturazione elettronica, che dovrà recare in evidenza la causale del pagamento, il codice univoco IPA, il CIG relativo al lotto di competenza, il codice gara F1323, la data e il numero di repertorio del presente contratto ed essere intestata alla Biblioteca ordinante.

I pagamenti saranno disposti entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento fattura, previa verifica della regolarità della stessa e della regolarità delle prestazioni oggetto di fornitura ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto sopra citato ed accreditati, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010 "*Piano Straordinario contro le mafie*", sui seguenti c/c dedicati, non in via esclusiva, alle pubbliche commesse:

- n. IBAN _____ presso _____ intestato all'Operatore Economico _____.

Le persone delegate ad operare sul conto sopra specificato sono le seguenti:

- il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____



_____, Via _____, C.F. _____, Amministratore unico e Legale Rappresentante, quale soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto e a saldo.

Sarà cura dell'Operatore Economico comunicare a mezzo posta elettronica certificata all'Università l'eventuale cessazione o decadenza dell'incarico all'Istituto e/o alla persona designata; in mancanza, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto di credito o persona non più autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini suddetti, la costituzione in mora avverrà a termini di legge.

In caso di ritardato pagamento si applicherà, inoltre, quanto disposto dall'art. 1283 c.c. (Anatocismo) e, conseguentemente, non sarà consentito alcun meccanismo di automatica capitalizzazione degli interessi.

Restano fermi i tempi e le eventuali sospensioni dovute agli adempimenti di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 in attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 7 – Obblighi dell'Operatore economico relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i.

Trattandosi di flussi finanziari in entrata e uscita vertenti su un unico conto corrente, lo stesso costituirà l'unica fonte di rapporti tra l'Operatore Economico e la Stazione appaltante.



Art. 8 – Esecuzione del contratto.

Si rinvia a quanto espressamente disciplinato dalle singole Note d'incarico di cui al successivo art. 10 "Note d'incarico" del presente contratto.

Art. 9 – Penali.

Il R.U.P., su segnalazione delle singole U.O., si riserva di applicare una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00).

Superata la suddetta soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto ad insindacabile valutazione discrezionale dell'Università, tenuto conto dell'eventuale interesse ad un adempimento tardivo. In caso di risoluzione l'Università potrà agire davanti all'A.G.O. per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive e procedere mediante esecuzione in danno previa escussione della cauzione di cui al successivo art. 11 – Cauzione.

Il R.U.P., su segnalazione delle singole U.O., si riserva altresì, la facoltà di applicare una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ognuna delle fattispecie sotto riportate fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00):

- ritardo nell'invio dei reclami di cui all'art. 3 a) del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ritardo nell'invio delle risposte scritte di assistenza di cui all'art. 3 c)
- ritardo nell'invio dei preventivi di spesa di cui all'art. 3 h) del Capitolato Speciale d'Appalto;
- ritardo nell'invio degli ordini agli editori di cui all'art 8



- ritardo nel ritiro e nella effettuazione della consegna corretta nel caso di consegna di fascicoli all'indirizzo errato di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso una U.O. rilevasse a suo danno inadempimenti inerenti alle prestazioni contrattuali previste e imputabili alla Commissionaria, la U.O. procederà alla contestazione per iscritto alla Commissionaria medesima, la quale è tenuta a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi. Qualora la U.O. non ricevesse risposta, o non ritenesse soddisfacente la risposta ricevuta, essa provvederà ad inviare la documentazione attestante il disservizio e l'eventuale riscontro della Commissionaria al Responsabile del procedimento. Sarà poi compito del Responsabile del procedimento effettuare le verifiche del caso ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali previste a decorrere dalla data della contestazione della U.O.

Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude il diritto dell'U.O. o degli Atenei a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dalle inadempienze della Commissionaria.

Art. 10 – Note d'incarico

Ogni singolo Ateneo aggregato dovrà, con successiva Nota d'incarico, da emettersi entro il 30 novembre di ogni anno, precisare gli adempimenti contrattuali dell'Operatore Economico tenendo conto della peculiarità della fornitura e delle esigenze della struttura stessa.

Si rinvia all'art. 6 – Note d'incarico del Capitolato Speciale d'Appalto.

Onde consentire al R.U.P. di verificare il rispetto degli importi minimi e massimi di fornitura di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico, nonché di valutare la



formalizzazione di un eventuale atto di variante, le suddette Note d'incarico dovranno essere trasmesse allo stesso entro il 10 novembre di ogni anno e, comunque, prima dell'invio alla Commissionaria.

Art. 11 – Cauzione definitiva.

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al presente contratto, l'Operatore Economico dovrà costituire e consegnare all'Università una cauzione definitiva non inferiore almeno al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, in originale, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. 10 aprile 2018 n. 16/L.S.O. n. 83). Detta fideiussione, con autentica notarile in calce, dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 103, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta



scritta della stazione appaltante, il codice gara L1323, la validità per tutta la durata del contratto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, fino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Detta garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata dall'aggiudicatario qualora, in corso di esecuzione del contratto, essa sia stata parzialmente o interamente incamerata dall'Università.

Art. 12 – Copertura assicurativa

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per la copertura assicurativa nei casi d'infortuni o di danni subiti, dalle persone o dalle cose, tanto dell'Ateneo che di terzi. All'uopo l'Operatore Economico ha stipulato una polizza di assicurazione RCT/RCO nr. XXXXXXXX con massimale definito ai sensi dell'art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. emessa il XXXXXXXX da XXXX, con decorrenza dalla data di consegna della fornitura ed avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato repertoriata c/o la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare al nr. XXXXX del XXXXXXXX.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 103, co. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Operatore Economico aggiudicatario s'impegna a mantenere in essere le polizze per tutta la durata del contratto, e pertanto, a rinnovare la validità della garanzia alla scadenza naturale, ovvero a stipulare una nuova garanzia di pari



importo, e prova ne sarà data all'Università mediante esibizione della quietanza di pagamento del premio, pena la risoluzione del presente contratto e l'incameramento della cauzione prestata.

In tal senso, qualora la polizza assicurativa preveda un frazionamento del premio (annuale, semestrale, ecc.), l'Operatore Economico s'impegna a rinnovare la validità della garanzia automaticamente ad ogni scadenza e s'impegna, altresì, a dare dimostrazione all'Amministrazione Universitaria dell'avvenuto pagamento delle rate di premio successive alla prima mediante presentazione della quietanza di pagamento debitamente datata e sottoscritta dalla Società assicuratrice.

L'Operatore Economico si obbliga, altresì, a dare tempestivo avviso di eventuali disdette della polizza assicurativa che dovessero pervenire dalla Società assicuratrice.

Art. 13 – Recesso

Ciascun Ateneo si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, a partire dal 2° anno, entro il 30 novembre dell'anno in corso, per mezzo di comunicazione da inviarsi a mezzo pec, nel caso di gravi e documentate motivazioni economiche. In tal caso la Commissionaria riceverà una comunicazione sia da parte del Responsabile del procedimento, sia da parte del Responsabile dell'Ateneo recedente. Le U.O. dell'Ateneo recedente resteranno obbligate al solo pagamento delle fatture emesse in relazione agli abbonamenti attivati per l'anno in corso al momento dell'uscita dalla fornitura. Resta inteso che le condizioni contrattuali per tutti gli altri Atenei rimarranno invariate.

Art. 14 – Risoluzione.



Fermo quanto disciplinato dal precedente articolo 12, l'Ateneo ha diritto di risolvere in ogni momento il contratto con l'Operatore Economico, per la parte che lo riguarda, di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, oltre che nei casi di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nei seguenti casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:

- frode nella esecuzione della fornitura;
- cessione del contratto;
- inosservanza alle disposizioni impartite dal RUP riguardo i tempi e le modalità di esecuzione della fornitura e dei servizi aggiuntivi;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- sospensione della fornitura da parte della Commissionaria aggiudicataria senza giustificato motivo;
- avvenuta applicazione di penali per un importo complessivo pari ad Euro 10.000,00;
- affidamento in subappalto non autorizzato;
- transazioni eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ateneo procederà all'incameramento della cauzione prestata e all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 15 – Verifica delle prestazioni

Si rinvia agli artt. 10 e 11 del CSA ed agli artt. 101 e 102 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 16 - Vicende soggettive dell'Operatore Economico in corso di esecuzione del contratto



In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell'Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva il ricorso alla procedura di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.

L'esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo contrattuale.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

Art. 17 - Foro competente – Risoluzione delle controversie

Si rinvia all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di contenzioso il foro competente esclusivo è quello di Modena.

Art. 18 - Disposizioni in materia di sicurezza

Trattandosi di mera fornitura con consegna del materiale a mezzo corriere e senza installazione non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3-bis e in ottemperanza a quanto previsto dalla



Determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.AC).

L'Operatore Economico è tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore.

Art. 19 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Nel caso di accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 20 – Subappalto.

Si rinvia a quanto espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 21 – Cessione del contratto.



Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione e l'esecuzione in danno.

Art. 22 – Cessione del credito.

Si rinvia a quanto normato dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 – Allegati.

A – Capitolato Speciale d'appalto;

B – Offerta Economica;

C – Offerta Tecnica;

Art. 24 – Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme dello Stato in materia di contabilità ed appalti, al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulla vendita in materia di evizione e vizi, al Codice Penale, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art.355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture" e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 17.11.2017, consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/affari-istituzionali/regolamenti.html>

Art. 25 – Norme regolatrici del contratto

Le disposizioni del presente contratto, in caso di contrasto, prevalgono su quelle contenute nel capitolato e nell'offerta tecnica presentate in sede di gara, nonché sulle eventuali condizioni generali di contratto adottate dall'Operatore Economico.



Art. 26 – Privacy

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente contratto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 27 – Perfezionamento del contratto mediante posta elettronica certificata e sottoscrizione digitale

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. e dell'art. 1335 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui l'Università ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'Operatore economico.

